Sent. n.119/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80141** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F. ----------), nato a ----------, ed ivi residente, in via ----------, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione dagli Avv.ti Claudio Cataldi, (C.F. CTLCLD77T29H501O), e Giovanni Izzo, (C.F. ZZIGNN69M02H501R), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale IPG Lex & Tax in Roma, Piazza di Campitelli n. 3 (p.e.c.: claudiocataldi@ordineavvocatiroma.org,

giovanniizzo@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06-62206146;

Con l'intervento *ad adiuvandum* dell'**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L.** (C.F. 01165400589), in persona del Dirigente di livello generale con incarico di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Umane, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento, sia congiuntamente che separatamente, dagli Avv.ti Laura Damiani (DMNLRA66R68G141S - l.damiani@postacert.inail.it Fax 06/88461201) e Andreina Amato (MTANRN64D51H703E – a.amato@postacert.inail.it), e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' I.N.A.I.L. in Roma, via IV Novembre, n. 144;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Gaia Palmieri in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Claudio Cataldi per il convenuto e l'Avv. Laura Damiani per l'interveniente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 20 settembre 2023, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 21 settembre 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **x x** , come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente dell' I.N.A.I.L., assunto come ricercatore con contratto di lavoro a tempo pieno -, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., di euro 316.356,64
(trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in subordine, in euro 99.779,35;
(novantanovemilasettecentosettantanove/35),
(peraltro indicati in euro 208.373,05 nelle conclusioni dell'atto di citazione), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, nel periodo 2017-2021, di attività professionale del

tutto incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico, e come tale non autorizzabile (e concretamente non autorizzata), in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale, in data 22 giugno 2022, con cui la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione inoltrava, alla Procura Regionale, ex art. 52 c.g.c., gli esiti degli accertamenti eseguiti, che hanno preso in esame gli anni dal 2017 al 2021, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica —Ispettorato per la funzione pubblica, con riferimento all'attività extraistituzionale svolta dall'odierno convenuto;

b. il convenuto è stato assunto nel profilo di Ricercatore III livello. con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 18 dicembre 2019, presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

c. non ha mai presentato all'Amministrazione di appartenenza richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali;

d. l’interessato ha comunicato, per gli anni dal 2017 al 2021 lo svolgimento di attività rientrante nell’art. 58 - comma 4 - del CCNL 1998/2011, nonché lo svolgimento di attività di docenza (art. 61 —comma 7 CCNL 1998/2001) e incarichi in qualità di Esperto qualificato/Esperto in fisica;

e. dal monitoraggio effettuato dagli inquirenti mediante la banca dati dell’Anagrafe Tributaria, per il periodo 2017 — 2022 (ultima annualità disponibile presso A.T.), il convenuto risulta:

(1) titolare, dal 11.03.2009 di partita IVA ----------, esercente "consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro (------)";

(b) aver percepito, oltre a redditi corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza, ulteriori redditi da lavoro autonomo erogati da privati, come emerge dalla disamina della documentazione contabile dallo stesso esibita alla Guardia di Finanza ed effettuata attraverso l’esame delle fatture emesse – nella misura dei seguenti importi:

anno 2017: euro 43.134,91 (lordo)/ euro 35.016,94 (netto);

anno 2018: euro 56.913,10 (lordo)/ euro 45.159,59 (netto);

anno 2019: euro 63.072,75 (lordo)/ euro 63.070,75 (netto);

anno 2020: euro 63.479,59 (lordo)/ euro 51.648,20 (netto);

anno 2021: euro 79.280,06 (lordo)/ euro 64.750,74 (netto).

Dalle risultanze delle certificazioni uniche risultano percepiti dallo stesso quali redditi da lavoro dipendente i seguenti importi:

anno 2017: euro 33.243,90;

anno 2018: euro 32.769,30;

anno 2019: euro 35.447,03;

anno 2020: euro 33.123,24;

anno 2021: euro 37.872,26;

f. in data 14.4.2022, l'odierno convenuto è stato ascoltato dalla GdF., cui ha dichiarato, tra l'altro, che:

(1) la libera professione è dedicata prevalentemente alla consulenza di valutazione rischi da radiazioni ionizzanti (in qualità di esperto di radioprotezione ed esperto in interventi di risanamento radon), di valutazione dei rischi aziendali, in qualità di RSPP, valutazione rischi laser, in qualità di addetto alla sicurezza laser e valutazione del rischio e degli aspetti di sicurezza in RMN. I committenti sono

prevalentemente studi sanitari o ambulatori e che per l'espletamento di tali attività utilizza strumentazione di sua proprietà;

(2) di avere comunicato all'Amministrazione di Appartenenza (I.N.A.I.L.) lo svolgimento di attività professionale, ma non che fosse svolta tramite partita IVA, accesa nell'anno 2009;

(3) di avere comunicato alla medesima amministrazione di essere iscritto all'albo degli Esperti di radioprotezione dal 2009 e di e di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma dall'anno 2009;

(4) di non avere mai richiesto alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 né tantomeno comunicato tali attività.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto:

a. ritiene che l'art. 58 del CCNL 21.02.2002 di settore - tenuto conto della riserva di legge in materia di incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici - deve essere interpretata e coordinata con le norme che regolano il rapporto di lavoro pubblico, tenendo conto delle previsioni dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.

165, nonché con il dovere di esclusività del pubblico dipendente, sancito dall'art. 98 della Costituzione;

b. anche l'ARAN ha chiarito nella circolare CIRRS34 del 20.10.2020 che l'art. 58 in argomento non sostituisce l'art. 53 del d.lgs. 165/2001;

c. l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, mantiene espressamente ferma l'applicabilità, per tutti i dipendenti pubblici, della disciplina delle incompatibilità di cui agli art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/57.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che, il danno erariale cagionato è, alternativamente in funzione della tesi ermeneutica accolta, pari ad euro 316.356,64 (trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in subordine, in euro 99.779,35; (novantanovemilasettecentosettantanove/35).

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze per le finanze dell'I.N.A.I.L., con atto ritualmente notificato in data 7.7.2023 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie

deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, avvalendosi della facoltà di essere sentito personalmente, ma le controdeduzioni dallo stesso fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., della somma complessiva di euro 316.356,64 (trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in subordine, in euro 99.779,35; (novantanovemilasettecentosettantanove/35), a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la

Procura attrice, lo rinviene nell'avere svolto attività professionale del tutto incompatibile con lo status di dipendente pubblico, e come tale non autorizzabile (e concretamente non autorizzata) prestato, con conseguente danno da mancata entrata per euro 316.356,64 (trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in subordine, per danno da indebita percezione di emolumenti ricevuti dalla P.A. per violazione degli obblighi di servizio, in euro 99.779,35; (novantanovemilasettecentosettantanove/35).

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura ne imputa la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, trattandosi di attività professionale svolta dal convenuto personalmente.

7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Claudio Cataldi e Giovanni Izzo del Foro di Roma, i quali hanno depositato in atti, in data 4 dicembre 2023 atto di costituzione formale, recante la data del 30 novembre 2023, e successivamente, in data 8 gennaio 2024, comparsa di risposta in pari data.

7.1 La difesa ha eccepito:

I. In via preliminare:

I.1 nullità dell'atto di citazione per incerta quantificazione del danno;

I.2 prescrizione parziale del danno erariale, in quanto, essendo stata effettuata contestazione dall'I.N.A.I.L. solo in data 26 luglio 2022:

- ove si aderisca alla tesi del danno erariale da mancata entrata, opera la prescrizione quinquennale per i compensi percepiti convenuto prima del 26 luglio 2022;

- viceversa, ove se aderisca alla tesi del danno erariale per violazione del dovere di esclusività, opera la prescrizione quinquennale per gli stipendi erogati dall' I.N.A.I.L. allo stesso ing. X prima del 26 luglio 2022;

II. nel merito, l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa:

II.1 l'assenza della condotta antigiuridica.

Il convenuto non ha in alcun modo svolto attività libero professionale abituale e sistematica in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, bensì ha svolto, nei limiti indicati dall'articolo 58, comma 4, del C.C.N.L. e nella cornice dell'arricchimento professionale, collaborazioni professionali esterne coerenti con la professionalità acquisita e dalle quali lo stesso Istituto ha tratto

beneficio, seguendo pedissequamente le indicazioni operative e i moduli messi a disposizione dall'Istituto e nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 58, comma 4, del C.C.N.L.,

II.2 assenza del danno erariale;

II.3 l'assenza dell'elemento soggettivo;

III. in subordine, erronea quantificazione del danno erariale.

IV. in estremo subordine, ha formulato richiesta di esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

7.2 In conclusione chiede:

I. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incerta quantificazione del danno erariale;

II. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione parziale del danno erariale;

III. nel merito, rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata e, per l'effetto, assolvere il convenuto da ogni addebito;

IV. in subordine, procedere ad una riduzione dell'addebito erariale per l'erronea quantificazione del danno;

V. in estremo subordine, ridurre l'addebito erariale nei confronti del convenuto nell'esercizio

del potere generale di riduzione dell'addebito medesimo.

8. Con atto di intervento *ad adiuvandum* dell'11 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea, nella misura indicata dalla Procura o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto, che l'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X**

X , come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente dell'I.N.A.I.L., assunto come ricercatore con contratto di lavoro a tempo pieno -, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957, nel periodo 2017-2021, di attività professionale del tutto incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico, e come tale non autorizzabile (e concretamente non autorizzata).

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., in funzione della tesi ermeneutica accolta, di euro 316.356,64 (trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in euro 99.779,35; (novantanovemilasettecentosettantanove/35), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati

brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in

giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione, formulata dalla difesa, di nullità dell'atto di citazione per incerta quantificazione del danno.

Infatti, è palesemente da attribuirsi ad evidente *lapsus calami*, immediatamente riconoscibile e dunque innocuo, l'indicazione nelle sole conclusioni dell'atto medesimo dell'importo (di euro 208.373.05) del tutto diverso da quelli motivatamente indicati nel corpo dell'atto medesimo (in funzione della tesi ermeneutica accolta, in euro 316.356,64, ovvero euro 99.779,35) e descritti nella documentazione allegata all'atto medesimo.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.

5. Ancora in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione parziale del danno, formulata dalla difesa, con riferimento agli incarichi svolti dal convenuto tra il 1° gennaio 2017 e il 26 luglio 2017, atteso che l'I.N.A.I.L. ha notificato al convenuto l'avvio del procedimento disciplinare in

data 26 luglio 2022.

Invero, a fronte della contestazione degli importi percepiti (al lordo) tra il 2017 e il 2021 (come da tab. a pag. 47 della relazione della Guardia di Finanza in all. 2 all'atto di citazione), la Procura erariale ha dato atto in udienza della fondatezza dell'eccezione, indicando in euro 18.000 circa (18.767,04), l'importo così da defalcare in relazione ai primi sette mesi dell'anno 2017.

6. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 316.356,64 (trecentosedicimilatrecentocinquantasei/64) ovvero, in euro 99.779,35; (novantanovemilasettecentosettantanove/35), ed è

stato determinato – secondo la prospettazione attorea – dallo svolgimento, nel periodo 2017-2021, di attività professionale del tutto incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico, e come tale non autorizzabile (e concretamente non autorizzata), in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957.

6.1 Il dettaglio degli incarichi svolti e contestati è riportato nella relazione della Guardia di Finanza, in all. 2 all'atto di citazione (pag. 6 ss.).

Detti incarichi, per le ragioni che vengono di seguito illustrate, appaiono al Collegio da ascriversi ad incarichi svolti nell'ambito di attività professionale non autorizzabile ex art. 60 DPR n. 3 del 1957 (e non autorizzata) e dunque di incompatibilità assoluta.

Si tratta, infatti, di incarichi in massima parte aventi ad oggetto controlli e consulenze in materia di radioprotezione, implicanti controlli periodici su apparecchiature radiologiche ai sensi della disciplina di settore (d.lgs. n. 230 del 1995, d.lgs. n. 187 del 2000 e d.lgs. n. 101 del 2020), nonché incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex d.lgs. n. 81 del 2008, svolti con continuità nel corso degli anni e per un reddito rilevante (quale quello contestato dalla Procura).

6.2 In ordine alla quantificazione del danno in parola, il Collegio, in continuità con l'orientamento della Sezione (cfr. per tutte, Cdc., sez. giur. Lazio, 21.3.2023, n. 175) ritiene di aderire alla tesi interpretativa secondo la quale, in ipotesi di esercizio da parte del pubblico dipendente di attività non autorizzabile, il danno erariale è costituito dalla violazione del "sinallagma contrattuale" e deve, se ritenuto sussistente, essere determinato in via equitativa in relazione all'incidenza negativa sullo svolgimento dell'ordinaria attività derivante dallo svolgimento del rapporto di servizio pubblico, eventualmente quantificato sulla base di una percentuale della retribuzione percepita.

6.3 Per l'effetto, la retribuzione lorda percepita da assumere a riferimento nella fattispecie ammonta ad euro 180.791,65, quale somma delle retribuzioni percepite dall'agosto 2017 (essendo prescritto il periodo precedente per le ragioni sopra vedute) al dicembre 2021 (sulla base di dati comunicati dall'I.N.A.I.L. in all. 3 all'atto di citazione).

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era dipendente a tempo indeterminato, all'epoca dei fatti, dell'I.N.A.I.L..

Di talché, sussiste il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, come sopra indicato, imputabile al comportamento doloso dell'odierno convenuto.

8.1 In primo luogo, è evidente che il danno sia ascrivibile esclusivamente al comportamento del convenuto in quanto si verte in fattispecie di prestazioni d'opera professionale svolte personalmente dal medesimo e come tali retribuite (come da documentazioni in atti, acquisita dalla Guardia di Finanza).

8.2 In secondo luogo, è pacifico che le prestazioni contestate siano state svolte dal convenuto.

8.3 Quanto alla valutazione del comportamento del convenuto, il Collegio ritiene che questo debba essere qualificato come antigiuridico.

8.3.1 Al riguardo, appare del tutto condivisibile la ricostruzione fornita dalla Procura.

Poiché il convenuto è un pubblico dipendente, nei suoi confronti trovano applicazione sia l'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 che l'art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957.

Infatti, come già rimarcato da questa Sezione (sent. n. 175/2023 cit.) *"l'attuale quadro normativo del regime di pubblico impiego contrattualizzato, in ordine alle incompatibilità per gli incarichi extraistituzionali, è rappresentato dall'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che al comma 1 conferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli artt.60 e seguenti del DPR 3/1957, salve le deroghe previste dalla legge. In base al suddetto art.60 il dipendente pubblico "non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".*

….con riguardo alle attività extra istituzionali assolutamente incompatibili il legislatore del 1957 (DPR 3/1957 art. 63) ha previsto altra sanzione ben più grave, ovverosia la destituzione dall'impiego. Certamente rimane in disparte ogni ulteriore considerazione sulla correlazione di detta sanzione con le tutele del lavoratore in ambito disciplinare,

sanzioni e tutele che vengono a porsi su piani del tutto diversi dalla responsabilità amministrativa per danno erariale e, quindi, esulano dalla sfera giurisdizionale riservata alla Corte dei conti. Il danno erariale che va a configurarsi in tali ipotesi è il danno da violazione del sinallagma contrattuale, prospettato da parte della giurisprudenza contabile (C.d.c. sez. Lazio sent. nn. 663/2020, 329/2022; 23/2022; sez. Sicilia sent. nn. 164/2020 e 887/2021; III appello sent. nn. 230/2019 e 460/2021; I appello sent. n. 281/2022).

…. si ribadisce che è il predetto art. 60 del DPR 3/1957, inserito nel Titolo V capo I sulle incompatibilità, a definire il divieto assoluto per il pubblico dipendente di esercitare il commercio, l'industria, e professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, ovviamente solo per i rapporti a tempo pieno, in ragione della deroga per il tempo parziale contemplata nel comma 1 dell'art. 53 del TUPI. La violazione del sinallagma contrattuale, quale clausola insita nel rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, che non consente attività professionale extra istituzionale non occasionale e quindi continuativa e assolutamente incompatibile, comporta

che l'Amministrazione ha retribuito invano con il trattamento stipendiale, inteso in senso onnicomprensivo, quella parte di energie lavorative che il dipendente ha profuso per altra attività continuativa. Danno certo, per la cui quantificazione non può che procedersi al ricorso ad un criterio eminentemente equitativo."

8.3.2. Nel descritto contesto normativo, gli incarichi svolti dal convenuto ed oggetto di contestazione integrano nel loro complesso - alla stregua delle acquisizioni istruttorie (compendiate nella relazione della Guardia di Finanza in all. 2 all'atto di citazione) - un'attività professionale, come tale preclusa ex art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957.

Ciò, in particolare, è comprovato:

a. dall'oggetto delle prestazioni, rese dal convenuto, costituito da servizi in materia di radioprotezione, fisica medica, protezione dalle risonanze magnetiche e responsabilità del servizio di prevenzione e sicurezza (come ammesso dal convenuto medesimo in data 14.4.2022 innanzi alla Guardia di Finanza);

b. dalla continuità nel tempo – protrattasi ininterrottamente dal 2017 al 2021, ed all'importo economico – pari a oltre trecentocinquemila euro

(lordi) a fronte di circa duecentomila euro (lordi) di retribuzione nel medesimo periodo, dunque, con un rapporto superiore al 150%;

c. dall'avere svolto, il convenuto, tale attività con l'impiego della partita IVA (sopra indicata) ed in forza della personale qualificazione come esperto in materia, iscritto nell'apposito elenco quale esperto (di cui sopra);

8.3.3 Nello stesso senso si è, altresì, pronunciato, in sede disciplinare, l'I.N.A.I.L. - amministrazione preposta a disciplinare gli incarichi eventualmente autorizzabili nei confronti dei propri dipendenti, quali il convenuto – e, su tali presupposti, ha comminato la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi.

8.3.4 Né può essere condivisa la tesi della difesa che tende ad inquadrare tali attività nell'ambito dell'articolo 58, comma 4, del pertinente C.C.N.L..

Infatti, non si rinviene, né è stato dimostrato, nell'attività svolta dal convenuto, alcun profilo effettivamente riconducibile alle attività di ricerca oggetto della predetta norma, dettata dalla contrattazione collettiva, posto che, come già enunciato, dette attività si sono sostanziate in

prestazioni di servizi professionali in favore di terzi.

Non vi è, infatti, alcun esito di dette attività in termini di relazioni con mere finalità di studio, come confermato anche dall'I.N.A.I.L., in sede di procedimento disciplinare.

Che, poi, detta attività possa avere prodotto arricchimento professionale del convenuto e circostanza che, da un lato, esula dal concetto di attività di ricerca di cui all'art. 58 citato, e, dall'altro, è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio.

8.4 In conclusione, sul punto, deve convenirsi con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere il convenuto per avere svolto attività professionale, oggetto di incompatibilità assoluta per il pubblico dipendente, che ha inciso negativamente sullo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.

Tali comportamenti sono stati causa efficiente e determinante della causazione del danno, costituito dalla violazione del "sinallagma contrattuale" in discorso, in cui si concreta il danno erariale.

Questi, quindi, deve essere chiamato a rispondere della somma che il Collegio, in applicazione della

scelta interpretativa assunta, ritiene di liquidare equitativamente nella somma di euro 36.158,33 (trentaseimilacentocinquantotto,33), pari al 20% della retribuzione lorda percepita dal convenuto nel periodo di interesse (pari ad euro 180.791,65), da agosto 2017 al dicembre 2021.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto, in relazione ai fatti esposti, sia stato senz'altro connotato da dolo. Infatti, premesso che la conoscenza della natura di incompatibilità assoluta, di cui al combinato disposto degli artt. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e 60 D.P.R. n. 3 del 1957, tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente costituisce oggetto di un obbligo di informarsi per il dipendente medesimo, la prolungata reiterazione negli anni, con le modalità già illustrate, di dette attività vietate denota la coscienza e volontà del convenuto, in cui si concreta il dolo.

E, conformemente a quanto ritenuto sia dall'I.N.A.I.L. in sede disciplinare, sul punto non appare rilevante, la circostanza che l'interessato presentasse le comunicazioni all'I.N.A.I.L., attesa

l’evidente incompletezza delle medesime al fine di consentire un effettivo controllo sulla liceità dell’attività comunicata, in quanto non indicavano in dettaglio l’oggetto effettivo della prestazione né il compenso ricevuto. Sicché, comunque, rimaneva affidato al dovere di correttezza nei confronti del datore di lavoro, incombente sul dipendente, sia di rispettare le norme in materia di incompatibilità assoluta sia di fornire una corretta informazione al datore di lavoro: doveri costantemente violati dal convenuto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l’elemento soggettivo del dolo, richiesto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l’odierno odierni convenuto vada condannato al pagamento, in

favore dell'I.N.A.I.L., della somma complessiva di euro 36.158,33 (trentaseimilacentocinquantotto,33), comprensiva di rivalutazione monetaria.

11. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

12. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'I.N.A.I.L., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

13. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di*

giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80141** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 20 settembre 2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna il Signor **X X** (C.F. ----------), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L. della somma complessiva di euro 36.158,33 (trentaseimilacentocinquantotto,33), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in

applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'I.N.A.I.L., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 26 febbraio 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio,

sino a questa decisione, si liquidano in € 298,47 (duecentonovantotto/47).